



STATUTO

Atto giuridico che esprime formalmente e solennemente i principi fondamentali che riguardano l'organizzazione o l'ordinamento di una associazione



Associazione GALF

www.associazionegalf.it – segreteria@gafonditaria.it

COSTITUZIONE

Articolo 1 pag. 2

SEDE E DURATA

Articolo 2 pag. 2

SCOPI

Articolo 3 pag. 2

ISCRIZIONE

Articolo 4 pag. 2

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 5 pag. 3

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Articolo 6 pag. 3

ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 7 pag. 4

ASSEMBLEE REGIONALI

Articolo 8 pag. 4

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 9 pag. 5

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10 pag. 5

GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 11 pag. 6

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 pag. 7

VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 pag. 7

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Articolo 14 pag. 7

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 15 pag. 8

TESORIERE

Articolo 16 pag. 8

UFFICIO DI SEGRETERIA

Articolo 17 pag. 9

GRUPPI DI LAVORO

Articolo 18 pag. 9

COLLEGIO ELETTORALE

Articolo 19 pag. 9

ELEZIONE DEI PROVIBIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20 pag. 9

VOTAZIONI

Articolo 21 pag. 10

CONVOCAZIONI E SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 22 pag. 10

SCRUTATORI

Articolo 23 pag. 10

DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITA'

Articolo 24 pag. 11

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 pag. 11

NORMA TRANSITORIA

Articolo 26 pag. 11

COSTITUZIONE

Articolo 1

1.1 È costituita l'Associazione denominata «Associazione GALF», e di seguito semplicemente «GALF».

1.2 Il GALF è un'associazione di fatto, è libera e democratica, non ha connotazioni politiche o religiose e non persegue fini di lucro.

1.3 L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, nonché dalle norme di legge applicabili.

SEDE E DURATA

Articolo 2

2.1 Il GALF ha sede presso la residenza del presidente protempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPI

Articolo 3

3.1 Il GALF persegue lo scopo di promuovere, sviluppare e tutelare le aspirazioni culturali, morali e professionali dei propri associati, attraverso iniziative, progetti ed attività, a favore degli Associati stessi. In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo il GALF:

- a) stipula contratti e/o accordi nell'interesse degli associati;
- b) svolge attività tesa a raggiungere una sempre maggiore qualificazione professionale degli associati e a valorizzarne l'opera, sviluppandone altresì lo spirito di solidarietà;
- c) ricerca soluzioni atte a migliorare ed implementare il servizio alla clientela nonché a realizzare sempre maggiori razionalizzazioni ed economicità del lavoro degli Associati;
- d) agisce nell'interesse degli associati.

3.2 Per attuare i propri scopi, nell'interesse dei propri associati, compie tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi, compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altri enti, associazioni o società, anche di capitali, che si propongano di promuovere iniziative compatibili con detti scopi.

ISCRIZIONE

Articolo 4

4.1 Fanno parte del GALF:

tutti gli iscritti alla "Associazione Gruppo Agenti La Fondiaria" alla data di entrata in vigore del presente statuto.

4.2 Possono far parte del GALF, previo parere favorevole della Giunta esecutiva e la ratifica del Direttivo:

- a) tutti coloro che in passato siano già stati iscritti all'allora denominato "GALF Gruppo Agenti La Fondiaria" ed alla successiva "Associazione Gruppo Agenti La Fondiaria";
- b) tutti coloro che al momento della presentazione della domanda di iscrizione si trovino in:
 - rapporti professionali societari in ambito assicurativo con gli associati iscritti al GALF;
 - coniuge e/o convivente more uxorio, genitori o figli degli associati iscritti o iscrivibili al GALF;
 - coniuge e/o convivente more uxorio, figli e genitori degli associati deceduti già iscritti al GALF e/o alle associazioni di cui alla precedente lettera a).

4.3 Una volta presentata la domanda al Presidente del GALF ed indirizzata tramite Posta Elettronica Certificata alla Segreteria dell'Associazione nella quale il richiedente si impegna alla osservanza dello Statuto, dell'eventuale codice deontologico e delle delibere assunte dagli Organi dell'Associazione, la Giunta Esecutiva si esprime entro 30 (trenta) giorni e sottopone la richiesta per la sua ratifica al primo Consiglio Direttivo regolarmente convocato.

In caso di rigetto della domanda la decisione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni, con idonea motivazione. L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente il Consiglio Direttivo che, sentito anche il Collegio dei Probiviri, dovrà tener conto per le proprie valutazioni delle controdeduzioni dell'interessato alle motivazioni del precedente diniego.

4.4 È dovere di ogni associato informare gli Organi del GALF di tutto quanto possa rivestire carattere di interesse generale per l'Associazione.

4.5 Tutti gli Associati hanno uguali diritti di partecipare alla vita associativa ed uniformità di trattamento. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano il contributo di iscrizione annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione;

sostenitori: sono coloro che oltre al contributo di iscrizione ordinario, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti od onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Il contributo sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 5

5.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Articolo 6

6.1 La perdita della qualifica di associato avviene per:

- a) dimissioni comunicate con lettera raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata indirizzata all'Ufficio di Segreteria;
- b) mancato pagamento dei contributi sociali trascorsi tre mesi dalla scadenza fissata per il loro pagamento;
- c) espulsione;
- d) radiazione.

6.2 La perdita della qualità di associato non dà luogo a rimborsi dei contributi sociali versati e non esonera dall'obbligo di pagamento di quelli arretrati.

Nel caso in cui l'associato presenti domanda di riammissione, ai sensi dell'art.14.3 lettera d), e la Giunta Esecutiva esprima parere favorevole, dovrà pagare i contributi arretrati.

ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 7

7.1 Sono:

- a) Assemblee Regionali e/o Territoriali;
- b) Assemblea Generale;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Giunta Esecutiva;
- e) Presidente dell'Associazione;
- f) Collegio dei Probiviri;
- g) Collegio dei Revisori dei conti;
- h) Tesoriere dell'Associazione.

ASSEMBLEE REGIONALI

Articolo 8

8.1 Riuniscono gli associati di ciascuna Regione, Provincia Autonoma dello Stato Italiano, e/o Raggruppamento Territoriale (costituito da raggruppamenti di cui sopra come disciplinato dai successivi articoli 8.3 e 8.4), i quali designano tra loro di volta in volta chi presiede i lavori.

8.2 Hanno il compito di:

- a) proporre al Consiglio Direttivo le istanze della base attraverso i Delegati Regionali;
- b) eleggere tra i propri associati i Delegati al Consiglio Direttivo, entro i 30 giorni successivi all'Assemblea Generale elettiva, secondo quanto previsto all'art. 19.

8.3 È facoltà delle Regioni e/o delle Province Autonome che hanno un numero di associati inferiore a 15 di richiedere al Consiglio Direttivo l'unione con una Regione e/o Provincia Autonoma limitrofa, costituendo così un unico Collegio ai fini dell'art. 19.

Le stesse Regioni e/o Province Autonome al raggiungimento di almeno 15 associati, hanno facoltà di richiedere lo scioglimento dell'unione. In entrambi i casi il Consiglio Direttivo delibera l'unione o lo scioglimento dell'unione dopo aver sentito tutti i Delegati Regionali interessati.

8.4 Sono indette almeno due volte l'anno dai Delegati Regionali di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno 1/4 degli associati, da tenersi, in tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, da parte della Segreteria.

8.5 Le convocazioni devono essere inviate dal Delegato Regionale anche al Presidente ed al Segretario dell'Associazione, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea ed almeno 4 in caso di urgenza.

8.6 Sono validamente costituite:

- in prima convocazione quando è presente almeno il 50%+1 degli associati della Regione e/o Provincia Autonoma o Raggruppamento Territoriale;
- in seconda convocazione quando è presente almeno il 25% +1 degli associati della Regione e/o Provincia Autonoma o Raggruppamento Territoriale.

Deliberano a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 9

9.1 Riunisce tutti gli associati.

9.2 Ha il compito di:

- a) stabilire, durante la sessione triennale elettiva, l'indirizzo strategico dell'Associazione;
- b) dibattere e votare sulla relazione del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare, in sessione straordinaria, sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, ai sensi degli art. 25.1 e 25.2;
- d) eleggere il suo Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario e, su proposta del Presidente dell'Assemblea Generale, almeno 2 Scrutatori;
- e) eleggere il Collegio del Probiviri;
- f) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.
- g) deliberare entro il 30 aprile sui bilanci, consuntivo e preventivo, presentati dalla Giunta Esecutiva, corredati dal parere scritto del Collegio dei Revisori dei Conti; gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti neanche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione.

9.3 E' indetta dal Presidente dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo così come previsto dall'art. 9.2 lettera g), in via ordinaria elettiva triennale per l'espletamento degli altri adempimenti di cui al precedente art. 9.2) ed in via straordinaria quando gliene facciano richiesta scritta e motivata almeno 2/3 del Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati, da tenersi, in tal caso, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

9.4 La convocazione deve essere effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso da pubblicare sul sito internet dell'associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione (non nello stesso giorno) e da inviare a mezzo e-mail, sms o WhatsApp spediti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico numero di telefono cellulare che siano stati espressamente comunicati dall'associato e che risultino espressamente all'Associazione, fermo restando che quelli tra loro che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono cellulare, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

9.5 È validamente costituita quando è presente, direttamente e per delega, almeno 1/5 degli associati.

Delibera a maggioranza dei presenti fatto salvo il caso di modifica dello statuto per la cui deliberazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati e di scioglimento dell'associazione per la cui deliberazione è richiesta la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

9.6 Dei lavori verrà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

10.1 È composto da un massimo di 24 Delegati regionali eletti dalle Assemblee Regionali o dai Raggruppamenti Territoriali secondo quanto previsto agli artt. 19, 21 e 24, i quali designano tra di loro di volta in volta chi presiede i lavori.

10.2 Ha il compito di:

- a) sviluppare l'indirizzo strategico deliberato dall'Assemblea Generale;
- b) verificare l'esecuzione della politica dell'Associazione da parte della Giunta Esecutiva;
- c) dare riscontro alle istanze degli associati;
- d) eleggere tra tutti gli associati il Presidente dell'Associazione;

- e) eleggere tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva;
- f) eleggere tra gli associati il Tesoriere;
- g) nominare, su proposta del Presidente dell'Associazione, l'Ufficio di Segreteria;
- h) nominare il responsabile della comunicazione dell'Associazione;
- i) stabilire eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto;
- j) deliberare la convocazione delle Assemblee Generali, a cui deve presentare relazione dell'attività svolta;
- k) stabilire l'importo annuo dei contributi sociali, fissandone le modalità ed i termini di pagamento;
- l) esprimere la fiducia o lo sfiducia al Presidente e/o alla Giunta Esecutiva su mozione scritta presentata da almeno 1/3 dei suoi componenti. Se viene espressa sfiducia, si procede a nuova elezione in una riunione successiva da tenersi entro 15 giorni;
- m) deliberare il trasferimento della Sede dell'Associazione.

10.3 È convocato dal Presidente dell'Associazione almeno 2 volte all'anno per propria iniziativa ed ogni qualvolta gliene faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei componenti, da tenersi, in tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

10.4 La Convocazione deve essere inviata almeno 12 giorni prima della riunione ed almeno 6 in caso di urgenza.

10.5 È validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Si riunisce per la prima volta, dopo la composizione, entro 30 giorni dalla Assemblea Generale Elettiva su convocazione del Presidente dell'Associazione uscente, per adempiere, in particolare, alle incombenze di cui all'art. 10.2 lett. d), e), f), g) e h).

10.6 Può nominare soci onorari, come tali esentati dal pagamento dei contributi sociali, tra gli associati che hanno particolarmente meritato nello sviluppo dell'Associazione; può inoltre nominare soci anche fra le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 4) ma che abbiano particolari caratteristiche tali da poter dare lustro all'Associazione e contribuire fattivamente alla crescita ed allo sviluppo della stessa.

10.7 Dei lavori viene redatto verbale firmato da chi li presiede e dal segretario nominato dai presenti.

10.8 La relazione del Consiglio Direttivo dovrà essere depositata presso la sede dell'associazione e pubblicata sul sito ufficiale dell'associazione, e presentata al momento del suo insediamento nella sede dell'Assemblea per l'adempimento dei compiti statuari. All'assemblea convocata per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo andrà inoltre presentata la relazione consuntiva del Consiglio Direttivo uscente.

GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 11

11.1 È composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, da un Vicepresidente, nominato secondo quanto previsto all'art. 12.2 lett. a), e da 5 componenti, eletti secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. e).

11.2 Ha il compito di:

- a) dare seguito agli scopi dell'Associazione secondo l'indirizzo strategico stabilito dall'Assemblea Generale e sviluppato dal Consiglio Direttivo;
- b) adempiere alle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
- c) esercitare, in casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dello stesso;
- d) costituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 18 e nominarne i componenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
- e) amministrare i fondi dell'Associazione affidandone la cura al Tesoriere;
- f) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, presentandoli al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere scritto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale nei termini di cui all'art. 9.2 lett. g);
- g) verificare la rispondenza alle indicazioni del Consiglio Direttivo della linea editoriale sviluppata dal Responsabile della comunicazione dell'Associazione;
- h) esprimere il parere sulle domande di iscrizione dei nuovi Associati.

11.3 È convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 5 volte all'anno per propria iniziativa ed ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 3 componenti, da tenersi, in tal caso, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

11.4 La convocazione deve essere inviata almeno 8 giorni prima della riunione ed almeno 4 in caso di urgenza.

11.5 È validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

11.6 Dei lavori viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

12.1 È eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti gli associati, secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. d), nella prima riunione successiva all'assemblea generale elettiva.

La candidatura a Presidente dovrà pervenire a mezzo pec indirizzata alla Segreteria dell'Associazione ed inviata entro le ore 24 del giorno precedente la convocazione del primo Direttivo successivo all'Assemblea Generale Elettiva. Sarà comunque possibile presentare la propria candidatura a Presidente dell'Associazione di persona durante il Direttivo stesso e fino al momento precedente l'inizio delle votazioni per l'elezione del Presidente.

12.2 Ha il compito di:

- a) nominare il Vicepresidente dell'Associazione tra i componenti il Consiglio Direttivo, prima della elezione della Giunta Esecutiva;
- b) rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi;
- c) indire le Assemblee Generali;
- d) presiedere, sino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea Generale;
- e) convocare il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- f) adempiere le funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo.

12.3 Gli compete il potere di firma su ogni comunicazione dell'Associazione, fatte salve le comunicazioni effettuate agli associati dalla Segreteria

12.4 Nel caso in cui il Presidente nominato fosse precedentemente stato eletto come Delegato Regionale, con l'assunzione della carica di Presidente cesserà la sua nomina a Delegato ed al suo posto verrà cooptato il primo dei non eletti della rispettiva Regione/raggruppamento territoriale.

VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

13.1 È nominato dal Presidente dell'Associazione tra i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art. 12.2 lett. a).

13.2 Ha il compito, in mancanza o in caso di impedimento del Presidente, di sostituirlo esercitandone tutti i poteri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 14

14.1 È composto da 3 componenti effettivi che eleggono tra di loro il Presidente e da 2 supplenti che, in mancanza di effettivi, subentrano secondo la graduatoria dei voti riportati.

Il Collegio è eletto dall'Assemblea Generale elettiva, secondo quanto previsto all'art.9.2 lett. e) e art. 20).

14.2 Ha il compito di vigilare e giudicare su:

- a) correttezza morale, associativa e professionale degli associati;
- b) disciplina dell'Associazione;
- c) vertenze tra associati e tra questi e l'Associazione stessa.

14.3 Può comminare le seguenti sanzioni:

- a) ammonimento verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione a tempo determinato dall'attività dell'Associazione;
- d) espulsione. Trascorso almeno un anno dall'espulsione, l'associato può chiedere al Presidente del Collegio la riammissione all'Associazione, che il Collegio concede solo qualora giudichi sicuro il ravvedimento;
- e) radiazione.

14.4 Il Collegio:

- a) determina le proprie modalità operative;
- b) agisce di propria iniziativa o su segnalazione o per incarico, inviando agli interessati la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata o posta certificata entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione o dell'incarico;
- c) emette decisione motivata, dopo aver sentito gli interessati, entro 60 giorni dall'invio della contestazione;
- d) comunica la decisione, a mezzo lettera raccomandata con attestazione di ricevuta o posta elettronica certificata, agli interessati, nonché al Presidente dell'Associazione per l'applicazione delle relative sanzioni.

14.5 Avverso la decisione del Collegio è ammesso ricorso ad un Comitato composto dal Presidente e dai 4 componenti più anziani di età del Consiglio Direttivo. Il ricorso, che sospende l'esecutività della decisione, deve essere indirizzato al Presidente dell'Associazione entro 15 giorni dal ricevimento della decisione del Collegio.

Il comitato, su istanza del Consiglio Direttivo, ha anche il compito di esprimersi sui casi non previsti o controversi dello Statuto.

14.6 La carica di Proboviro è incompatibile con quelle di altri Organi dell'Associazione.

14.7 Se, anche dopo l'ingresso dei supplenti, il collegio si ritrova, per qualsiasi motivo, con due soli componenti, i componenti rimasti possono cooptare il componente mancante. Il componente cooptato rimarrà in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea, che provvederà a confermarlo o a sostituirlo, e non oltre la scadenza del triennio in corso.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 15

15.1 È composto da 3 componenti effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da 2 supplenti che, in mancanza di quelli effettivi, subentrano secondo la graduatoria dei voti ed è eletto dall'Assemblea Generale elettiva secondo quanto previsto agli artt. 9.2 lett. f) e 20.

15.2 Ha il compito di:

- a) controllare l'amministrazione dei fondi dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle norme statutarie;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità e delle relative scritture;
- c) controllare i bilanci predisposti dalla Giunta Esecutiva ed esprimere su di essi parere scritto, nei termini di cui agli art. 9.2 lett. g) e 11.2 lett. f).

15.3 La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quelle di altri Organi dell'Associazione.

15.4 Se, anche dopo l'ingresso dei supplenti, il collegio si ritrova, per qualsiasi motivo, con due soli componenti, i componenti rimasti possono cooptare il componente mancante. Il componente cooptato rimarrà in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea, che provvederà a confermarlo o a sostituirlo, e non oltre la scadenza del biennio in corso.

TESORIERE

Articolo 16

16.1 È eletto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett.f).

16.2 Ha il compito di:

- a) provvedere all'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) tenere le scritture contabili, che deve sottoporre a semplice richiesta al Presidente ed ai Revisori dei conti;
- c) coadiuvare la Giunta Esecutiva a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo nei termini di cui all'art. 11.2 lett.f) ed allegare ad essi la propria relazione.

16.3 Quando presenza a riunioni della Giunta Esecutiva, se non ne fa parte, ha diritto di intervento, ma non di voto.

UFFICIO DI SEGRETERIA

Articolo 17

17.1 È composto anche da non associati e nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo con un minimo di n. 1 e un massimo di n. 3, che nomina il Segretario responsabile dell'Ufficio, sostituibile, in caso di assenza, da un altro componente da lui indicato ed è nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. g).

17.2 Ha il compito di:

- a) organizzare e dirigere i servizi di Segreteria;
- b) provvedere alle comunicazioni dell'Associazione;
- c) effettuare le operazioni di verifica poteri per la partecipazione all'Assemblea Generale;
- d) verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e quelle per le quali la Giunta Esecutiva ne faccia esplicita richiesta.

17.3 I componenti l'Ufficio di Segreteria, quando presenziano a riunioni di Organi statutari di cui non fanno parte, hanno diritto di intervento, ma non di voto.

GRUPPI DI LAVORO

Articolo 18

18.1 La Giunta Esecutiva può istituire gruppi di lavoro per la trattazione di materie specifiche; fissa i compiti, le attribuzioni e il numero dei componenti di ciascun gruppo; nomina i componenti ed il responsabile di ciascun gruppo.

18.2 Il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva possono convocare alle proprie riunioni i componenti dei gruppi di lavoro; se non fanno parte dell'organo che li convoca, i componenti dei gruppi di lavoro intervengono senza diritto di voto.

18.3 L'attività dei gruppi di lavoro può essere coadiuvata, su richiesta dei loro responsabili ed a solo titolo consultivo, da associati aventi particolari competenze e, previo benestare della Giunta Esecutiva, da esperti esterni all'Associazione.

COLLEGI ELETTORALI

Articolo 19

19.1 Coincidono con le Regioni e le Province Autonome dello Stato italiano o con i loro Raggruppamenti Territoriali.

19.2 Eleggono i Delegati Regionali al Consiglio Direttivo quando vi siano almeno 5 associati.

19.3 La ripartizione dei Delegati tra i collegi si effettua dividendo per 21 il numero degli Associati, quale risulta all'ultimo giorno del mese precedente l'Assemblea Generale elettiva, ed attribuendo i delegati in proporzione agli Associati di ciascun Collegio, con il minimo comunque di 1 ed il massimo di 3, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

ELEZIONE DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20

20.1 Le candidature devono pervenire alla Segreteria dell'Associazione, presso la sede dell'Assemblea Generale elettiva, entro le ore 18 del giorno antecedente le elezioni, mediante presentazione di liste sottoscritte da almeno 8 associati.

20.2 I candidati devono essere elencati, in ordine alfabetico, su due distinte liste: una per il collegio dei Probiviri ed una per quello dei Revisori dei conti. Risulteranno eletti come effettivi i tre che avranno ottenuto il maggior numero di voti; come supplenti i primi due non eletti.

VOTAZIONI

Articolo 21

21.1 Avvengono su indicazione di chi presiede: in forma palese, per alzata di mano o appello nominale, od in forma segreta.

21.2 Le elezioni del Presidente dell'Associazione, dei componenti la Giunta Esecutiva, dei Delegati Regionali, dei Collegi dei Proviviri e dei Revisori dei conti devono avvenire a scrutinio segreto.

21.3 In ogni votazione per elezione a cariche:

- a) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
- b) in caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità;
- c) non si possono esprimere preferenze in numero superiore a quello degli effettivi eleggibili.

21.4 In caso di parità di voti, nelle votazioni in forma palese, prevale il voto di chi presiede.

CONVOCAZIONI e SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 22

22.1 Devono indicare luogo, data, ora ed ordine del giorno dei lavori.

22.2 Devono essere effettuate per iscritto e possono essere trasmesse con ogni mezzo purché tracciabile, salvo che per l'Assemblea Generale nelle sue varie forme (ordinaria, elettiva o straordinaria), la cui convocazione deve essere inviata con i mezzi indicati all' art. 9.4.

22.3 In caso di mancata convocazione nei termini statutari da parte di chi ne ha il potere vengono effettuate dal componente più anziano di età dell'Organismo interessato e così in successione e comunque dal Presidente dell'Associazione pro-tempore.

22.4 Le adunanze degli organi associativi collettivi potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati collegati.

SCRUTATORI

Articolo 23

23.1 Devono essere eletti su proposta di chi presiede quando sono previste votazioni a scrutinio segreto e, in ogni caso, in sede di Assemblea Generale, secondo quanto previsto all'art. 9.2 lett. d).

23.2 Hanno il compito di:

- a) consegnare le schede da loro precedentemente siglate, in caso di scrutinio segreto;
- b) effettuare l'operazione di spoglio o di conta dei voti;
- c) redigere e sottoscrivere verbale delle votazioni.

DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITA'

Articolo 24

24.1 Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata per tre esercizi con scadenza coincidente con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

24.2 I componenti degli Organi Statutari che per 3 volte consecutive non intervengono senza comprovato valido motivo, da comunicare a chi presiede, decadono; in questo ed in tutti gli altri casi di cessazione, i componenti decaduti o comunque cessati sono sostituiti dal primo dei non eletti in caso di cariche elettive e negli altri casi con cooptazione di un nuovo componente da parte di chi presiede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.7 per il Collegio dei Probiviri e 15.4 per il Collegio dei Revisori dei conti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

25.1 Può essere deliberato dagli associati, unitamente alla nomina dei liquidatori ed all'approvazione delle norme per la destinazione dei fondi dell'Associazione nel corso di Assemblea Straordinaria che lo preveda esplicitamente all'Ordine del Giorno, con approvazione di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati

25.2 Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione che raggruppi agenti/intermediari assicurativi, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 26

26.1 Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione. Gli organi associativi in carica al momento della sua approvazione cesseranno il loro mandato alla scadenza degli stessi prevista al momento della loro nomina.

Approvazione tramite Referendum in data:

20 aprile 2023 tramite piattaforma elettronica certificata Skyvote

Associazione Galf – C.F: 94018020480

